



COMUNE DI CASSINO
AREA SERVIZI
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE
PALESTRE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025-2026.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI

Visto:

- il "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" approvato con Deliberazione Commissariale n. 1 dell'1/09/2010;
- il Disciplinare per l'uso temporaneo delle palestre annesse agli edifici scolastici di proprietà comunale in orario extrascolastico;

Vista:

- la legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990);
- la Delibera di Giunta n. 378 del 10/07/2025, con la quale è stato dato l'indirizzo alla pubblicazione del presente Avviso pubblico di concessione in uso temporaneo delle palestre annesse agli edifici scolastici di proprietà comunale in orario extrascolastico per l'Anno Scolastico 2025/26;
- la propria Determina Dirigenziale Determinazione nr. 1641 del 14/07/2025.

EMANA

L'Avviso pubblico relativo concessione in uso temporaneo delle palestre annesse agli edifici scolastici di proprietà comunale in orario extrascolastico per l'Anno Scolastico 2025-2026.

ART. 1 – FINALITA'

Obiettivo del presente Avviso, è promuovere l'utilizzo degli spazi sportivi delle palestre degli Istituti Scolastici di pertinenza del Comune di Cassino, per lo svolgimento di attività sportive agonistiche e attività sportive ludico-ricreative, compatibili con la struttura, al fine di favorire l'attività ludico-motorio-sportiva da parte di tutte le categorie di cittadini, nonché la creazione di una cultura fondata sui valori dello sport e dell'attività agonistica.

ART. 2 – PALESTRE IN CONCESSIONE

Il presente Avviso riguarda la concessione in uso temporaneo delle seguenti palestre scolastiche:

- 1) Palestra plesso Scuola Primaria Pio Di Meo
- 2) Palestra plesso Scuola Secondaria Di Biasio – A
- 3) Palestra plesso Scuola Secondaria Di Biasio – B
- 4) Palestra plesso Scuola Primaria Mattei

C_C034 - - 1 - 2025-07-14 - 0043513



COMUNE DI CASSINO
AREA SERVIZI
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le Associazioni e le Società Sportive (di seguito indicate con “Società Sportive”) devono possedere, contestualmente, ai fini della concessione dell’uso temporaneo delle palestre di cui all’art. 2 del presente Avviso, i seguenti requisiti:

- essere costituite legalmente con Atto Costitutivo o Statuto;
- essere affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o essere iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive tenuto dal CONI/Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche o da essi riconosciute;
- svolgere attività compatibili con le caratteristiche della palestra di cui si richiede la concessione;
- essere in regola con eventuali pagamenti già dovuti per la fruizione degli impianti sportivi/palestre comunali nelle precedenti annualità;
- non disporre di strutture sportive proprie;

Nel caso in cui il richiedente sia titolare di altre concessioni in altre strutture pubbliche, sarà data priorità alle richieste pervenute da parte delle Società Sportive prive di qualsiasi spazio per effettuare la pratica sportiva.

ART. 4 – MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le Società Sportive interessate potranno presentare istanza di partecipazione attraverso il

- **Modulo di richiesta concessione uso temporaneo palestra scolastica (Allegato A)** debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante o da chi da esso delegato e corredato della seguente documentazione:
 - Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
 - Certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle Società Sportive in corso di validità alla data di pubblicazione del bando;
 - Programma delle attività che si intendono svolgere all’interno della palestra richiesta (attività, finalità e organizzazione delle stesse, piano pulizie ordinarie, manutenzione ordinaria, etc.).

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 13:00 di GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2025** e potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

a mezzo PEC (sottoscritta con firma digitale o analogica a cui è allegata fotocopia di carta di identità del richiedente) al seguente indirizzo:
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cassino nei giorni e negli orari di apertura. Nel suddetto caso la documentazione dovrà essere inserita in plico sigillato con striscia incollata e recante la dicitura: “*Domanda di partecipazione concessione*”



COMUNE DI CASSINO
AREA SERVIZI
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

palestre scolastiche di Cassino in orario extrascolastico". Ai fini dell'osservanza della data e del termine utile per la ricezione dei plichi, farà fede il timbro apposto sugli stessi da parte dei messi notificatori – Ufficio Protocollo.

ART. 5 – CONDIZIONI E CRITERI DI PREFERENZA

Nell'assegnazione delle palestre scolastiche e nell'individuazione dei rispettivi orari d'uso, sarà data precedenza in ordine prioritario alle seguenti condizioni:

1. Società Sportive che hanno sede legale nel Comune di Cassino iscritte al registro CONI o al Registro Sport e Salute;
2. Società Sportive che hanno sede legale in altri Comuni iscritte al registro CONI o al Registro Sport e Salute.

Verificate le condizioni di cui sopra, saranno applicati nell'ordine i seguenti criteri di preferenza:

1. Società sportive che svolgono attività adatte al tipo di palestra richiesto;
2. Società sportive che svolgeranno nella palestra richiesta campionati delle discipline di riferimento;
3. Società sportive che svolgono un'attività continua negli anni;
4. Società sportive che posseggono il maggior numero di tesserati nella disciplina sportiva che sarà praticata all'interno della palestra richiesta;
5. Società sportive che hanno maggiore anzianità ininterrotta di affiliazione a FSN/EPS/DSA/CIP.

ART. 6 – DURATA E TERMINI DELLA CONCESSIONE

La concessione relativa all'Anno Scolastico 2025-2026 avrà validità dal giorno della sottoscrizione della concessione stessa fino al 30 giugno 2026.

L'accoglimento di eventuali richieste di concessione in uso per periodi inferiori all'anno è subordinato alla programmazione delle concessioni annuali per evitare sovrapposizioni e usi incompatibili.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

Le Società Sportive potranno richiedere la disponibilità per 2 giorni settimanali, verificata la quale, qualora se ne ravvisasse la fattibilità e previa richiesta della Società Sportiva stessa, l'Ente si riserva la possibilità di estendere la convenzione d'uso della palestra per un massimo di 4 giorni settimanali.

Le attività sportive all'interno delle palestre annesse agli Istituti Scolastici si svolgeranno esclusivamente in orario extrascolastico e avranno inizio non prima delle ore 16:30, salva diversa comunicazione da parte della scuola stessa. L'orario di inizio, inoltre, potrà subire variazioni in corso d'anno a seguito di comunicazioni formali da parte del Dirigente Scolastico, in ragione della realizzazione di attività formalmente inserite nel PTOF A.S. 2025/2026, per le quali si renda necessario l'uso della palestra anche in orario extrascolastico.





COMUNE DI CASSINO
AREA SERVIZI
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

A seguito delle verifiche delle richieste pervenute, delle condizioni di priorità e dei criteri di preferenza applicati, tenendo conto di eventuali sovrapposizioni nonché della necessità di ottimizzare l'utilizzo delle palestre scolastiche, in attuazione dei principi della Deliberazione di Giunta n 378 del 10/07/2025 ed in seguito ad analisi puntuali della composizione del quadro delle potenziali assegnazioni, l'Ufficio Sport del Comune di Cassino avrà cura di:

- Pubblicare l'esito delle domande di concessione;
- Formalizzare le concessioni mediante stipula di rispettiva convenzione.

ART. 7 - USO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI ANNESSI

La Società Sportiva concessionaria non potrà sub concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'uso della palestra, pena la revoca della concessione. Eventuali deroghe al suddetto divieto saranno di volta in volta valutate dall'Ente E si rimanda al Disciplinare allegato al presente Avviso.

Il soggetto concessionario è tenuto ad utilizzare gli spazi con le modalità e secondo le finalità presenti nel "Regolamento comunale" e nel presente Avviso.

In particolare, il concessionario deve:

- Stipulare, all'atto della concessione, regolare Polizza Assicurativa per eventuali danni alla palestra concessa in utilizzo, nonché per danni a terzi, persone e/o cose (polizza assicurativa RCT/RCO) massimale non inferiore a € 1.000.000,00;
- Realizzare il programma delle attività sportive/motorie indicate nelle richieste di utilizzo;
- Utilizzare la palestra, le attrezzature e i locali annessi (servizi e spogliatoi) osservando tutte le norme di sicurezza, igiene e relative disposizioni in materia;
- Rispettare tutte le disposizioni previste nel "Regolamento comunale";
- Garantire la custodia dei locali, provvedendo in modo puntuale alla loro pulizia e mantenendo la struttura in perfetto stato di efficienza e conservazione attraverso la manutenzione ordinaria;
- Favorire la promozione dell'attività sportiva;
- Sollevare il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra società sportiva e i propri collaboratori, iscritti, soci, utenti;
- Espletare tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per gli adempimenti di cui sopra, con oneri a proprio carico;
- Applicare la normativa regionale vigente in materia di "Youth card" e di agevolazioni alle persone con disabilità;
- Garantire ai propri utenti il diritto alla qualità del servizio e ad una adeguata informazione sugli orari di apertura, sulle regole per l'utilizzo dei locali;



COMUNE DI CASSINO
AREA SERVIZI
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

- Firmare giornalmente il registro delle presenze, con orari di inizio e termine delle attività, di cui avrà l'onere di invio all'amministrazione per il rendiconto e la verifica della congruità dei pagamenti mensili. Il mancato adempimento potrà essere motivo di revoca della concessione.

ART.8 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione in uso o di non rilasciarne una nuova, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- gravi violazioni delle disposizioni contenute nel disciplinare o nell'atto di assegnazione o in disposizioni integrative eventualmente emanate;
- violazione delle vigenti disposizioni normative previste in materia di sicurezza;
- mancato pagamento protrattosi per 2 mensilità comporterà, dopo un sollecito scritto, l'immediata revoca dell'uso della palestra;
- mancato risarcimento del danno provocato alla struttura, a cose e persone in relazione all'espletamento della propria attività in palestra o a cause ad essa connesse;
- reiterate contestazioni da parte del Comune sull'inosservanza di norme di legge e prescrizioni dettate dal presente disciplinare;
- cessione a pagamento a terzi degli spazi assegnati in concessione dal Comune, fatta eccezione per manifestazioni sportive di associazioni dilettantistiche che rappresentano la necessità di usufruire degli spazi pubblici e che si esauriscano in una giornata o in un fine settimana. Nei casi in cui vengano cedute alcune fasce orarie, la Società concessionaria non dovrà richiedere il pagamento di alcun canone alla società che ne usufruisce temporaneamente, ma potrà richiedere solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute per la pulizia e custodia degli spazi pubblici. La società sportiva che cede la propria fascia oraria è obbligata a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Ufficio Sport del Comune di Cassino all'indirizzo di posta elettronica certificata servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it almeno 7 giorni prima della data di riferimento;
- false dichiarazioni a corredo dell'istanza di concessione d'uso.

Inoltre, il Comune si riserva la più ampia facoltà di sospendere temporaneamente o revocare in tutto o in parte la concessione in uso temporaneo già rilasciata, o modificare giorni ed orario di utilizzo, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, per:

- cause di forza maggiore e per nuova valutazione dell'interesse pubblico;
- sopravvenuto mutamento, anche di una sola, delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- sopravvenute esigenze di funzionalità didattica, su richiesta dell'istituto scolastico, previo preavviso di almeno 10 giorni.





COMUNE DI CASSINO
AREA SERVIZI
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

ART. 9 - CANONE DI LOCAZIONE

Per l'utilizzo delle palestre di cui all'Art. 2 del presente Avviso, il concessionario dovrà versare al comune di Cassino la tariffa d'uso pari a Euro 8,00 ad ora come da "Regolamento comunale".

La somma dovuta dovrà essere versata anticipatamente entro il 5° giorno del mese di riferimento con pagamento PAGOPA secondo le modalità che saranno stabilite in sede di stipula di convenzione.

Il mancato pagamento che si protrae per 2 mensilità, comporterà, dopo un sollecito scritto, l'immediata sospensione dell'uso della palestra

ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, RUP è la Dott.ssa Grazia Tomasso.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Cassino, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché nell'Albo Pretorio on-line.

Cassino, li 14.07.2025

Il Tit. Inc. A.S.2 Funz. E.Q.

Grazia dott.ssa TOMASSO



IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AREA SERVIZI AD INTERIM
Dr. Pasquale LOFFREDO

C_C034 - - 1 - 2025-07-14 - 0043513



COMUNE DI CASSINO
AREA SERVIZI
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE
ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025-2026.**

Vista la Determina n. Dirigenziale Determinazione nr. 1641 del 14/07/2025 con cui è stato approvato il seguente Disciplinare, si stabilisce:

ART. 1 - FINALITA'

Scopo del presente disciplinare è quello di fissare nel dettaglio le modalità di utilizzo delle palestre scolastiche cittadine in orario extrascolastico da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del CONI, per favorire l'attività ludico motoria e sportiva da parte di tutte le categorie di cittadini, la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport, nonché, dove possibile, l'attività prettamente agonistica, nei limiti consentiti dalle caratteristiche strutturali dell'impianto.

Le concessioni per l'uso in orario extrascolastico delle palestre sono rilasciate dal Comune di Cassino su istanza di società e associazioni sportive, fatto salvo il consenso da parte degli organi scolastici competenti sulla disponibilità della palestra.

Se necessario il Comune svolge un ruolo di conciliazione tra l'attività scolastica extra curriculare e le esigenze delle società e associazioni sportive.

ART. 2 – CONCESSIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO

Il Comune, quale Ente proprietario delle palestre scolastiche, intende garantire la massima fruizione degli impianti sportivi da parte della collettività locale.

La concessione in uso delle palestre scolastiche è disposta dal Comune in favore di associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, iscritte al registro del CONI, enti di promozione sportiva e federazioni sportive (d'ora in avanti denominate Società Sportive), con precedenza per quelle aventi sede nel territorio comunale.

Per ciascuna palestra scolastica il Comune rilascia tante concessioni quante sono le società sportive che la utilizzano specificando i giorni e gli orari d'uso.

ART. 3 - USO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI ANNESSI

La Società Sportiva concessionaria dovrà utilizzare la palestra, le attrezzature ivi presenti e i locali annessi (servizi igienici e spogliatoi) in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene, ottemperando a tutte le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali e attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nel "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali", (d'ora in avanti "Regolamento comunale") approvato con Deliberazione Commissariale n. 1 (CONS) dell'1/09/2010

La Società Sportiva concessionaria dovrà porre particolare attenzione nel garantire l'igiene dei locali, attraverso la pulizia quotidiana degli spazi assegnati in uso, e, nel caso di necessità, provvedendo a proprie spese alla pulizia straordinaria attraverso appositi prodotti igienizzanti e alla rimozione di eventuali attrezzi immediatamente dopo l'uso della palestra.

La Società Sportiva concessionaria dovrà, inoltre, mantenere i locali nello stato di efficienza in cui li ha ricevuti dal Comune.

C_C034 - - 1 - 2025-07-14 - 0043513

ART. 4 – DURATA DELLE CONCESSIONI IN USO

Le concessioni in uso delle palestre scolastiche sono rilasciate normalmente per una stagione sportiva, in linea di massima coincidente con l'anno scolastico.

L'accoglimento di eventuali richieste di concessione in uso per periodi inferiori all'anno è subordinato alla programmazione delle concessioni annuali per evitare sovrapposizioni e usi incompatibili.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

Le Società Sportive potranno richiedere la disponibilità per 2 giorni settimanali, verificata la quale, qualora se ne ravvisasse la fattibilità e previa richiesta della Società Sportiva stessa, l'Ente si riserva la possibilità di estendere la convenzione d'uso della palestra per un massimo di 4 giorni settimanali.

Le attività sportive all'interno delle palestre annesse agli Istituti Scolastici si svolgeranno esclusivamente in orario extrascolastico e avranno inizio non prima delle ore 16:30, salva diversa comunicazione da parte della scuola stessa. L'orario di inizio, inoltre, potrà subire variazioni in corso d'anno a seguito di comunicazioni formali da parte del Dirigente Scolastico, in ragione della realizzazione di attività formalmente inserite nel PTOF A.S. 2025/2026, per le quali si renda necessario l'uso della palestra anche in orario extrascolastico.

ART. 5 - GIORNI E ORARI DI UTILIZZO

La Società Sportiva concessionaria potrà utilizzare la palestra e i locali annessi (servizi igienici e spogliatoi) solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extracurriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvato da ciascun Istituto scolastico.

ART. 6 – ISTANZE PER LA CONCESSIONE IN USO

Le istanze per le concessioni in uso delle palestre scolastiche vanno presentate all'Ufficio Sport secondo le modalità, i criteri, la durata e la tempistica indicate nell'annuale avviso pubblico.

Le domande pervenute successivamente vengono prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua delle palestre scolastiche.

Non può presentare istanza di concessione in uso di una palestra scolastica la Società Sportiva che ha una posizione debitoria di qualunque tipo nei confronti del Comune di Cassino e, in ogni caso, l'eventuale richiesta viene respinta d'ufficio se la posizione debitoria non è stata sanata entro i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di concessione in uso.

ART. 7 - CANONE DI CONVENZIONE

Per l'utilizzo dei locali, la Società Sportiva deve versare al Comune la tariffa d'uso così come previsto dal "Regolamento comunale".

La somma dovuta dovrà essere versata anticipatamente **entro il 5° giorno del mese di riferimento**, e, comunque, nei tempi e nelle modalità previste dall'annuale avviso pubblico.

Il mancato pagamento protrattosi per 2 mensilità comporterà, dopo un sollecito scritto, l'immediata revoca dell'uso della palestra.

ART. 8 - REFERENTI E RESPONSABILI DELL'ASSOCIAZIONE

La Società Sportiva concessionaria dovrà provvedere a comunicare all'Ufficio Sport e al Dirigente Scolastico della palestra in convenzione:

- i nominativi dei responsabili che presiedono le attività;
 - il nominativo del responsabile della custodia dei locali, incaricato dell'apertura e della chiusura degli stessi;
- il numero degli iscritti praticanti le attività promosse dalla Società Sportiva



ART. 9 - CONDIZIONI DI ACCESSO AI LOCALI

Nei giorni e negli orari stabiliti dalla convenzione, l'accesso alla palestra e ai relativi servizi è consentito solo:

- ai componenti della Società Sportiva;
- ai praticanti le attività promosse dalla Società Sportiva;
- al personale designato dalla Società Sportiva che sarà addetto alla sorveglianza ed alla pulizia dei locali;
- al Dirigente Scolastico ed a qualsiasi altra persona da Lui delegata mediante apposita dichiarazione scritta;
- ai rappresentanti l'Amministrazione Comunale.
- È vietato l'accesso a qualsiasi altra persona non preventivamente autorizzata.

ART. 10 - SPECIFICI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La Società Sportiva concessionaria dovrà:

- Rispettare le Condizioni di utilizzo, concordate con la Convenzione firmata tra il Comune di Cassino e il Dirigente Scolastico che ha in uso la stessa Palestra oggetto della stessa.
- Garantire la custodia dei locali.
- Provvedere alla pulizia dei locali.
- Mantenere comunque la struttura in perfetto stato di efficienza e conservazione, attraverso la manutenzione ordinaria, così da poterlo riconsegnare, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.
- Favorire la promozione dell'attività sportiva.
- Sollevare il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'Associazione medesima ed i propri collaboratori, iscritti o utenti.
- Espletare tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l'adempimento agli oneri sopra elencati, con oneri a proprio carico. L'accertamento di una qualsiasi violazione alle normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la Convenzione, ferme restando le eventuali possibili azioni di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.
- Rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni previste dal Regolamento vigente sopra citato.
- Applicare la normativa regionale vigente in materia di "Youth card" e di agevolazioni alle persone diversamente abili.
- Garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi, ad avere un'adeguata informazione sugli orari di apertura, sulle regole per l'utilizzo dei locali e sulle tariffe applicate.
- Firmare giornalmente il registro delle presenze, con gli orari di inizio e termine attività, di cui avrà l'onere di invio in scansione all'Amministrazione, per il rendiconto e la verifica della congruità dei pagamenti mensili. Il mancato adempimento sarà essere oggetto di revoca della concessione.

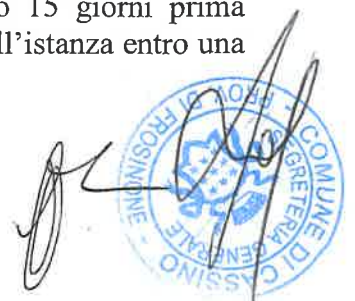
ART. 11 - SUB-CONCESSIONE E MODIFICAZIONI DEI LOCALI

È vietata la sub-concessione della palestra a terzi.

La Società Sportiva, previa comunicazione e autorizzazione da parte del Comune, potrà cedere sporadicamente parte delle proprie fasce orarie ad associazioni che ne facciano richiesta per manifestazioni sportive che si esauriscano in una giornata o in un fine settimana.

Nei casi in cui vengano cedute alcune fasce orarie, la Società concessionaria non dovrà richiedere il pagamento di alcun canone alla società che ne usufruisce temporaneamente ma potrà richiedere solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute per la pulizia e custodia degli spazi pubblici.

In tal caso la Società sportiva dovrà fare richiesta di autorizzazione almeno 15 giorni prima dell'evento all'Ufficio Sport il quale è tenuto a comunicare per iscritto l'esito dell'istanza entro una settimana dalla ricezione della stessa sia nel caso del consenso che del diniego.



La Società Sportiva non potrà, altresì, apportare innovazioni e/o modificazioni nello stato dei luoghi senza specifica formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale, che, in ogni caso, potrà rilasciarla senza che alcun onere venga a gravare su quest' ultima.

L' autorizzazione di cui sopra deve essere esplicita, con divieto di silenzio assenso.

La Società Sportiva concessionaria non potrà fare pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non preventivamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione comunale.

La violazione delle citate prescrizioni comporterà la risoluzione di diritto della concessione oltre al risarcimento di eventuali danni.

ART. 12 - MANCATA FRUIZIONE DEI LOCALI

L'Amministrazione comunale provvederà a comunicare eventuali chiusure straordinarie dei plessi scolastici e di conseguenza della palestra. I giorni di chiusura straordinaria, se coincidenti con i giorni di utilizzo, verranno detratti dal canone dovuto, previa formale istanza scritta della Società Sportiva concessionaria.

Qualora la Società Sportiva non dovesse o volesse usufruire per uno o più giorni della palestra, ne dovrà dare preventiva comunicazione scritta all'ufficio comunale.

La mancata fruizione della palestra da parte della Società Sportiva, per cause ad essa imputabili, non comporta alcuna riduzione del canone.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE

L'uso della palestra, delle attrezzature ivi presenti e dei locali annessi (servizi igienici e spogliatoi) si intende effettuato a rischio di chi pratica l'attività sportiva con esclusione di responsabilità a carico del Comune.

Con la sottoscrizione della Convenzione, la Società Sportiva si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature ivi presenti, possano derivare a persone o a cose, manlevando sin d'ora l'Amministrazione Scolastica e il Comune di Cassino da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziale che stragiudiziale, che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della Convenzione.

A tale scopo la Società Sportiva dovrà stipulare idonea Polizza assicurativa RCT ed RCO (massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 e, comunque, stabilito nell'Avviso pubblico di concessione) a copertura di eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi nelle ore di utilizzo dei locali.

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'Associazione provvederà al versamento, alla tesoreria Comunale, del deposito cauzionale che sarà stabilito all'atto della convenzione e che, comunque, non potrà essere inferiore a tre mensilità calcolate in base al numero di ore e giorni richiesti.

Il deposito cauzionale verrà restituito alla scadenza della Convenzione solo subordinatamente alla verifica della regolarità dei pagamenti e del perfetto stato di conservazione dei locali riconsegnati.

Non è ammessa la compensazione tra il deposito cauzionale e il canone mensile.

ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA DEI LOCALI OGGETTO DI CONVENZIONE

Al momento della consegna delle chiavi dei locali, il legale rappresentante della Società Sportiva, di concerto con un rappresentante dell'Ufficio Sport del comune e del Dirigente dell'Istituto Scolastico di pertinenza della palestra in oggetto (o suo delegato), procederà alla ricognizione inventariale.

Della ricognizione verrà redatto apposito verbale da sottoscrivere da tutte le parti.

Nel caso di guasti, rotture o mancanza di qualsiasi natura, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico e all'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui il rilievo non venisse segnalato dall'Associazione, ma riscontrato dal personale della scuola, il Dirigente scolastico provvederà ad informare immediatamente l'Amministrazione Comunale



ART. 16 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

Il Comune ha la facoltà di risolvere la Convenzione qualora l'Associazione violi gli obblighi in essa indicati, per motivi di ordine pubblico o interesse pubblico, per violazioni del "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" approvato con Deliberazione Commissariale n. 1 dell'1/09/2010, oltre al caso di mancato versamento delle quote mensili per oltre due mesi. La comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione da parte del Comune dovrà essere trasmessa per iscritto a mezzo posta elettronica certificata alla Società Sportiva con la puntuale indicazione dell'inadempimento contestato.

Inoltre, il Comune si riserva la più ampia facoltà, con preavviso scritto di 15 giorni inviato a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere temporaneamente o revocare in tutto o in parte la concessione in uso temporaneo già rilasciata, o modificare giorni ed orario di utilizzo, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, per:

- cause di forza maggiore e per nuova valutazione dell'interesse pubblico;
- sopravvenuto mutamento, anche di una sola, delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- sopravvenute esigenze di funzionalità didattica, su richiesta dell'istituto scolastico, previo preavviso di almeno 10 giorni.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni aspetto della Concessione, non espressamente regolato, si intende disciplinato dalle norme vigenti in materia civile e penale. Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo le eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'accordo.

Nel caso, puramente eventuale, che sorgano controversie per le quali le Parti non riescano a concordare fra loro una soluzione, queste ultime eleggono, quale Foro esclusivamente competente per ogni controversia, quello di Cassino, con espressa rinuncia ad ogni altro Foro previsto dalla Legge. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 - COMMISSIONE MISTA DI VERIFICA E CONTROLLO

Il Comune, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali", si riserva la facoltà di costituire una commissione mista di verifica e controllo composta da un rappresentante dell'Amministrazione comunale, un rappresentante dell'Istituto scolastico e un rappresentante della Società Sportiva che utilizza l'impianto.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di concessioni.

Il Concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e/o contributivo derivante dalle attività proprie e connesse, sollevando completamente il Comune di Cassino.

Tutto quanto non espressamente previsto nella Convenzione, è regolato dalle vigenti norme generali in materia di concessioni di beni della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni del Codice Civile, ove applicabili.

Cassino, li 14.07.2025

Il Tit. Inc. A.S.2 Funz. E.Q.

Grazia Dott.ssa TOMASSO



IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AREA SERVIZI AD INTERIM
Dr. Pasquale LOFFREDO



